

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0009993	14/10/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Struttura Burocratico Legale	111010202

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 2890/2020. Ordinanza ex art. 702 bis cpc rep. n. 3870/2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 8.290,90.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220011074 DEL 13/10/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **14/10/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 14/10/2022 11:15



Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Tribunale di Bari. Giudizio R.G. n. 2890/2020. Ordinanza ex art. 702 bis cpc rep. n. 3870/2022. Esecuzione. Spesa complessiva pari ad € 8.290,90.

**IL DIRETTORE DELLA
STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE**

VISTI

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- il D. Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come recentemente modificato dal d. Lgs. 97/2016;
- la Deliberazione n. 504 del 29.04.2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2182 del 06.12.2021 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale – Integrazione d.D.G. 504/2020”.

PREMESSO CHE

- con ricorso in ATP innanzi al tribunale di Bari rg 5224/19 la ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, chiedeva ed otteneva la nomina di CTU al fine dell’accertamento di responsabilità dei tre medici convenuti unitamente alla ASL BA, oltre che per la quantificazione dei danni subiti; i medici e la ASL BA si costituivano in giudizio e partecipavano alle operazioni peritali con proprio CTP;
- il CTU rilevava la responsabilità a titolo probabilistico soltanto di uno dei medici, escludendo quella degli altri due convenuti, unitamente a quella ASL BA. conclusioni oggetto di critiche da parte dei CTP;
- con ricorso ex art. 702 bis cpc innanzi al Tribunale di Bari, rubricato al rg n. 2890/2020, la ricorrente chiedeva la condanna in solido del medico e della ASL BA al pagamento di € 30.484,67, oltre 10% a titolo di aumento per la personalizzazione del danno, con vittoria di spese di lite;
- il medico e la ASL BA resistevano in giudizio chiedendo la rinnovazione della perizia e concludevano per il rigetto dell’avversa domanda; in corso di causa il GU proponeva la conciliazione della controversia per complessivi € 24.000,00 ma la proposta non era accettata dalla ASL BA, ritenendola onerosa;

- il GU, rigettata l’istanza di rinnovazione della perizia medico-legale, con ordinanza ex art. 702 bis cpc, rep. n. 3870/2022 del 06.07.2022, condannava la ASL BA ed il medico, in solido tra loro, al risarcimento dei danni quantificati in € 16.526,25 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo; disponeva il pagamento delle spese di lite, in favore dello Stato.

CONSIDERATO CHE

- il provvedimento non era impugnato dalle parti, reciprocamente soccombenti, e faceva passaggio in giudicato; l’ordinanza era notificata in forma esecutiva alla ASL BA in data 12.09.2022;
- nelle more del giudizio, la ricorrente, in occasione dell’invio della accettazione della proposta conciliativa, a mezzo nota via pec del difensore del 19.01.2022, acquisita al prot. az. n. 7810 del 20.01.2022, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., ha fatto pervenire il codice IBAN del conto corrente bancario a sé intestato, su cui procedere al pagamento; il codice IBAN della beneficiaria era confermata con successiva nota del 09.07.2022.

RITENUTO

- pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore della danneggiata del 50% della somma in condanna, giusta ordinanza del Tribunale di Bari ex art. 702 bis cpc, rep. n. 3870/2022 del 06.07.2022, come di seguito specificato:

– sorte capitale (€ 16.526,25 : 2)	€ 8.263,12
– interessi dal 03.07.2022	€ <u>27,78</u>
– totale	€ 8.290,90

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto dell’ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Bari, rep. n. 3870/2022 del 06.07.2022, e per l’effetto di:
- liquidare e conseguentemente pagare, in favore della ricorrente la complessiva somma di € 8.290,90, a titolo di sorte capitale ed interessi;
- disporre che il suddetto pagamento avvenga con accredito sul c/c a lei intestato, il cui codice IBAN era comunicato dal suo difensore con pec del 19.01.2022, acquisita al prot. az. n. 7810 del 20.01.2022, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 8.290,90, venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00120 “Fondo rischi per copertura diretta dei rischi”, così come accantonata in sede di chiusura del bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 2019;
- trasmettere il presente provvedimento alla ricorrente, per tramite del difensore, all’indirizzo di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale;

- demandare, per competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente determinazione.

Tutta la documentazione richiamata nella presente determinazione dirigenziale è agli atti della S.B.L..

Fasc. n. 297/2016

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000120 - Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2019	8.290,90

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:




CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Cagnazzo Carmine	 Firmato digitalmente il 13/10/2022 11:25
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 13/10/2022 11:34
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 13/10/2022 13:04